

DECISIONE (UE) 2015/1613 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 10 settembre 2015****che modifica la Decisione (UE) 2015/5 sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2015/31)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 settembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare un nuovo programma di acquisto di titoli garantiti da attività (asset-backed securities purchase programme, ABSPP). Il 2 ottobre 2014 il Consiglio direttivo ha annunciato i dettagli dell'ABSPP e ha deciso che i criteri di idoneità per le tranche garantite intermedie (mezzanine) dei titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) sarebbero stati comunicati in un momento successivo.
- (2) Il 18 marzo 2015 il Consiglio direttivo ha deciso di considerare l'acquisto di tranche mezzanine di ABS nell'ambito dell'ABSPP a condizione che tali tranche mezzanine siano assistite da una garanzia adeguata conforme ai criteri stabiliti nel quadro di riferimento dell'Eurosistema per le garanzie. La Decisione BCE/2014/45 ⁽¹⁾ riguarda l'attuazione dell'ABSPP ed è necessario aggiornarla per riflettere i detti cambiamenti.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2014/45,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

La Decisione BCE/2014/45 è modificata come segue:

1. All'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«(2). In alternativa a quanto previsto al punto 1 che precede e al punto 9 che segue, l'ABS soddisfa i criteri di idoneità applicabili agli ABS presentati come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema come previsto nell'Indirizzo BCE/2014/60 ^(*).

^(*) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).»;

2. all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 9:

«(9). I requisiti di cui all'articolo 77 dell'Indirizzo BCE/2014/60 non si applicano alle tranche intermedie (mezzanine) di ABS, che sono idonee all'acquisto nell'ambito dell'ABSPP solamente ove:

a) siano assistite da una garanzia che:

i) soddisfa i requisiti per le garanzie per le attività negoziabili stabiliti agli articoli 114, 115, 117 e 118 della parte quarta, Titolo IV, dell'Indirizzo BCE/2014/60; e

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).

ii) sia emessa da un garante con una valutazione della qualità creditizia ai sensi dell'articolo 83, lettera c), dell'Indirizzo BCE/2014/60 attribuita da almeno un sistema ECAI accettato, espressa sotto forma di rating di credito pubblico pari almeno al livello 3 di qualità della scala di rating armonizzata dell'Eurosistema; e

b) soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità applicabili per l'acquisto nell'ambito dell'ABSPP.

Ai fini della presente decisione, per "tranche mezzanine" si intende una tranche di un'emissione di ABS che, conformemente alla priorità di pagamento applicabile dopo l'avvio di azione esecutiva (post-enforcement priority) e, ove applicabile, alla priorità di pagamento derivante da una messa in mora (post-acceleration priority), come indicate nel prospetto informativo:

a) abbia rango inferiore alla tranche o alle sub-tranche non subordinate della stessa emissione di ABS, come stabilito all'articolo 77 dell'Indirizzo BCE/2014/60; e

b) abbia rango superiore alla tranche o alle sub-tranche più subordinate, che sono le prime a sostenere le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate, e pertanto proteggono le tranche o sub-tranche second loss e, se del caso, le tranche o sub-tranche di rango superiore.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 settembre 2015.

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
